

FAC-SIMILE PROTOCOLLO AZIENDALE PER LA GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI

PREMESSA

- Nelle more di uno specifico accordo da sottoscrivere con le oo.ss in linea con le previsioni dell'Art. 6 del ccnl Uneba;
- Viste le disposizioni della l. 12.6.1990 n. 146 - artt. 1 e 2 - così come modificata e integrata dalla l. 11.4.2000 n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, nonché quanto previsto dall'art. 6 del ccnl Uneba;
- Vista la necessità di conciliare il diritto allo sciopero con quello alla salute, diritti parimenti tutelati dalla Costituzione, attraverso una specifica regolamentazione, avente ad oggetto l'individuazione dei contingenti minimi di presenza di personale necessari per garantire i servizi minimi essenziali in caso di sciopero, distinti per i diversi servizi della struttura sociosanitaria nonché le modalità di comando del personale;

TUTTO CIO' PREMESSO SI PREVEDE QUANTO SEGUE

In attuazione di quanto previsto dalle leggi 12 giugno 1990, n. 146 e 11 aprile 2000, n. 83, e del CCNL Uneba (art. 6), nel corso della giornata di sciopero saranno da garantirsi i seguenti servizi minimi essenziali:

- a) prestazioni sanitarie essenziali ed urgenti, comprese medicazioni e somministrazione farmaci;
- b) prestazioni in materia di igiene ed assistenza finalizzate ad assicurare la tutela degli utenti, ivi compresa la mobilitazione;
- c) preparazione, distribuzione, somministrazione del vitto;
- d) sanificazione;
- e) servizi tecnico-amministrativi non differibili (ingresso/dimissioni ospiti, elaborazioni stipendi, manutenzione);

Tali servizi minimi essenziali verranno garantiti in tutte le strutture a carattere residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare dell'Ente.

Al fine di una corretta applicazione delle previsioni di cui sopra, sono di seguito indicati i contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni inerenti ai servizi minimi essenziali sopra individuati:

- per quanto concerne il personale medico e infermieristico al 50% del personale previsto in servizio per i turni programmati previsti nei giorni di sciopero e, comunque, nella misura minima di un infermiere per reparto/servizio e di un medico per struttura;
- per quanto concerne il personale di assistenza (asa, oss, educatori turnisti) al 50% del personale previsto in servizio presso ciascun reparto/servizio secondo i turni programmati previsti e, comunque, nella misura minima di due operatori per nucleo di degenza;
- per la tutela dei restanti servizi di cui sopra il contingente di personale da garantire sarà individuato nella misura di un terzo di quello normalmente previsto nella giornata di sciopero.

L'Ente tramite il servizio risorse umane individuerà, di norma con criteri di rotazione, i nominativi degli operatori inclusi nei contingenti come sopra definiti, tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dalla partecipazione allo sciopero.

I nominativi saranno resi noti mediante affissione nelle apposite bacheche poste nei locali del personale delle Unità Operative (nonché mediante comunicazione individuale nei confronti dei lavoratori assenti) entro il settimo giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero.

Il personale individuato ha il diritto di esprimere per iscritto, entro 48 ore dall'affissione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.

Il giorno dello sciopero, qualora i provvedimenti di cui ai commi precedenti non dovessero garantire la copertura dei minimi, il personale in esubero potrà essere spostato nell'ambito dei reparti in cui il numero risulta insufficiente, fino a concorrenza dei minimi previsti.

L'eventuale presenza in servizio, nel giorno dello sciopero, di personale in esubero rispetto alla copertura dei minimi consentirà l'adesione allo sciopero dei lavoratori inclusi nei contingenti che possono essere sostituiti, nei rispettivi reparti, dai colleghi presenti, appunto, in esubero, dopo la verifica complessiva della presenza dei contingenti minimi ad opera del Servizio Risorse Umane.

Della presente regolamentazione verrà data tempestiva comunicazione alla Rsa/Rsu aziendale in attesa di poter giungere con la stessa e con le organizzazioni sindacali territoriali, in previsione di eventuali futuri scioperi, a degli accordi che disciplinino la presente materia, dandosi un giusto tempo per esperire un confronto fra le parti nell'ambito della buona fede dei rapporti che debbono sussistere fra le parti.

Resta inteso che copia del presente protocollo aziendale, unitamente alla lista del personale incluso nei contingenti minimi, saranno trasmessi alla Rsa/Rsu aziendale 5 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.

Per l'Ente

.....